

Spett.le ENAC
c.a Dott.ssa Maria Elena Taormina
Direttore Sviluppo Studi Economici e Tariffe
protocollo@pec.enac.gov.it

9 ottobre 2017

Oggetto : **Modalità per la definizione annuale del corrispettivo PRM e procedura di consultazione tra gestori ed utenti aeroportuali"**

Gentile Dott.ssa Taormina,
con riferimento alla sua nota del 29 settembre 2017 , nel ringraziarla per averci offerto la opportunità di formulare nostri contributi e proposte per la stesura finale delle Linee Guida sulla definizione annuale dei corrispettivi PRM , le trasmetto qui di seguito alcune osservazioni in merito alla bozza predisposta da ENAC :

Art 1. Premessa e obiettivi

Suggeriamo l'inserimento del seguente paragrafo:

"Il Gestore Aeroportuale dovrà definire annualmente un Service Level Agreement che disciplinerà i livelli di servizio minimi da assicurarsi alle persone a ridotta mobilità a fronte dei corrispettivi riscossi".

Art. 4. Criteri per la definizione dei corrispettivi PRM

Rileviamo che la formulazione proposta propone il classico meccanismo del rimborso a piè di lista, dal quale è assente qualsiasi esigenza di efficientamento in capo al Gestore.

Inoltre la remunerazione, peraltro a nostro avviso alquanto generosa, del capitale investito per l'espletamento di un servizio di rilevanza sociale ci pare inopportuna.

Per lo stesso motivo, vale a dire per la valenza sociale del servizio di assistenza ai PRM , riteniamo che questo non possa essere oggetto di incentivazione economica a favore dei Gestori e sia pertanto da escludersi dalla lista degli indicatori di qualità che prevedono un incentivo tariffario.

6.2 Audizione degli utenti

6.2.1

Proponiamo la seguente integrazione :

A seguito della certificazione del bilancio e della contabilità analitica semplificata/regolatoria , il Gestore Aeroportuale provvede a definire/aggiornare il corrispettivo PRM per l' anno di riferimento , sulla base dei criteri e delle indicazioni riportate nelle presenti Linee Guida ***e propone agli Utenti lo SLA valido per la stessa annualità.***

6.2.1.1 Documentazione/informazioni oggetto di consultazione

Proponiamo le seguenti integrazioni:

...

- i) Una relazione sulla componente forza lavoro e il numero degli addetti (FTE) annui dedicati al servizio PRM. ***Su richiesta degli utenti il Gestore dovrà fornire anche la indicazione della forza lavoro prevista per ciascun mese.***
- j) L' elenco ***ed il numero*** delle infrastrutture e delle attrezzature ...
- k) ***La proposta di Service Level Agreement e le compensazioni a favore dell'utenza in caso di disservizi legati all' assistenza PRM ed imputabili al Gestore (spese alberghiere, costi di riavviamento etc.)***

6.2.2 Audizione degli utenti

I Vettori e le loro Associazioni hanno sempre manifestato la propria forte contrarietà nei confronti di un meccanismo di voto che interpreta come espressione di voto favorevole la mancata presenza fisica alle audizioni.

Inoltre, la definizione di uno SLA deve a nostro avviso essere parte integrante della intesa eventualmente raggiunta in audizione.

Proponiamo le seguenti modifiche:

La ~~mancata partecipazione o~~ mancata espressione di voto è considerata come manifestazione di assenso dell'Utente alla proposta di modifica dei diritti aeroportuali.

L' intesa dovrà necessariamente riferirsi alla definizione sia del corrispettivo che del relativo Service Level Agreement.

6.2.3.1 Accordo Gestore – Utenti

Proponiamo la seguente integrazione :

Nel caso di accordo tra il gestore e l'utenza aeroportuale in ordine al livello del corrispettivo proposto ***e del relativo SLA*** , il verbale sottoscritto tra le parti è trasmesso

6.2.3.2 Mancato accordo

La attività di vendita dei biglietti ha inizio mediamente 270 giorni prima del volo, conseguentemente l' attuale preavviso di 60 giorni si traduce in un costo addizionale per i Vettori che non possono realisticamente avvalersi di alcun diritto di rivalsa nei confronti della clientela (a maggior ragione per il servizio PRM).

Richiediamo pertanto la modifica la seguente modifica del testo proposto:

" ... che potrà entrare in vigore in una data da concordarsi in audizione , e comunque compresa tra il sessantesimo ed il centottantesimo giorno successivo alla comunicazione dello stesso alla IATA. "

La prego di considerarci a sua disposizione per qualsiasi chiarimento e , con l' occasione , le invio cordiali saluti

IBAR

Luciano Neri
Segretario Generale